CAMERA DEI DEPUTATI N. 4415

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PICCIONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

—

Contributo straordinario a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.)

Presentato alla Presidenza il 28 dicembre 1962

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.), ente di diritto pubblico, con l'istituzione di Centri culturali in Giappone, India, Pakistan, Iran e Ceylon, oltre agli scambi di alta cultura, le pubblicazioni e le trasmissioni radiofoniche da esso curate, ha svolto un'importante attività archeologica che ha posto l'Italia in condizioni di parità e talvolta di superiorità nei confronti di Paesi (Francia, Gran Bretagna, Danimarca, Stati Uniti, Germania e Paesi Bassi) i quali, nel campo archeologico, svolgono da decenni importanti campagne di ricerche in Asia.

I primi quattro volumi destinati a far conoscere al mondo scientifico internazionale i risultati delle campagne archeologiche dell'Is.M.E.O. nel Pakistan nord occidentale e nell'Afganistan sono già pronti per la stampa e saranno presto seguiti da altri.

È in progetto inoltre un'esposizione dell'edilizia italiana in Giappone ed in altri Paesi asiatici il cui interesse trascende il valore artistico, ma si riflette in un campo pratico.

Al fine di porre in grado l'Is.M.E.O. di far fronte agli impegni di carattere straordinario derivanti dall'accresciuta attività svolta in questi ultimi anni, è stato promosso il presente disegno di legge con il quale si dispone, a favore dell'Istituto predetto, la concessione di un contributo di 70 milioni di lire.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 70.000.000 a favore dell'Istituto italiano per il Medio ed Estremo Oriente (Is.M.E.O.).

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 1 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette derivanti dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1961-62 (legge 16 agosto 1962, n. 1292).

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.